

COMUNE DI CERVETERI

Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Del 29/04/2016	OGGETTO: Imposta Unica Comunale - IUC - Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016
Proposta N. 21	Del 15/04/2016

L'anno DUEMILASEDICI , il giorno VENTINOVE del mese di APRILE con inizio alle ore 19:30 e seguenti nella sede istituzionale del Comune di Cerveteri e nella sala consiliare, avente sede presso gli Uffici del "Granarone", convocato per determinazione del *Presidente del Consiglio Orsomando Salvatore*, con avvisi scritti e consegnati ai signori Consiglieri a mezzo Ufficio Messì e agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione STRAORDINARIA, in seduta pubblica, di prima convocazione.

		Presente/Assente
Pascucci Alessio	Sindaco	Presente
Bartolozzi Nello	Consigliere	Presente
Battafarano Federica	Consigliera	Presente
Bibbolino Stefano	Consigliere	Presente
Costantini Anna Maria	Consigliera	Presente
De Angelis Aldo	Consigliere	Presente
Ferri Riccardo	Consigliere	Presente
Galli Angelo	Consigliere	Presente
Impronta Lorenzo	Consigliere	Presente
Luchetti Matteo	Consigliere	Assente
Maracci Paolo	Consigliere	Presente
Nucci Claudio	Consigliere	Presente
Orsomando Salvatore	Consigliere	Presente
Porro Mauro	Consigliere	Presente
Ramazzotti Lamberto	Consigliere	Presente
Ridolfi Luciano	Consigliere	Presente
Travaglia Carmelo	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 16

Totale assenti n. 1

Risultano altresì presenti gli assessori: Zito e Gubetti, alcuni intervenuti nel corso della seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, comma 4, lettera a) e 5 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267) il Vice Segretario generale Dott. Salvatore Galioto che cura la verbalizzazione;

Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore Orsomando in qualità di Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

A cura del responsabile della Ripartizione Entrate, a richiesta e indicazioni dell'assessore alle finanze e bilancio è stata redatta la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto **“imposta unica comunale – IUC, approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016.** ”, che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale.

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata:

- dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l’ente in €.258.523,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l’IMU sugli imbullonati;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio*

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 01/03/2016 (GU n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 da parte degli enti locali;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 23/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015	
Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,40
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, con franchigia di Euro 500 di rendita (Art. 5 Regolamento IMU)	8,10
Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero a soggetto che le utilizza come abitazione principale	8,10
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato (accordo dell'8 novembre 2013) a soggetto che le utilizza come abitazione principale	4,60
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60
Altri immobili	10,60
Terreni Agricoli	6,00
Abitazioni tenute a disposizione	10,60
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

avvalendosi della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8% consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2015 ammonta a €10.692.462,36, ridotto a €8.303.545,25 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale e dell'incapienza del fondo stesso (eventuale);

[--Check2--] Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 19/05/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, l'impossibilità di ridurre le aliquote vigenti per l'anno 2015;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

Richiamata la *proposta* deliberazione di Consiglio Comunale n. in data, inerente la

determinazione delle aliquote TASI per l'anno di imposta 2016 , come di seguito riportato:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,60
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado con comodato registrato	2,50
Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2,50
Abitazioni tenute a disposizione	0,80
Fabbricati rurali strumentali	0
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato (accordo dell'8 novembre 2013) a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0
Altri immobili	0,80
Aree edificabili	0,80
Immobili merce	2,50

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, avvalersi della facoltà di mantenere, anche per l'anno 2016, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata sulle seguenti fattispecie imponibili: Abitazioni a disposizione, Aree edificabili, Altri immobili;

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,40
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, con contratto di comodato registrato	8,10
Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero a soggetto che le utilizza come abitazione principale	8,10
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato (accordo dell'8 novembre 2013) a soggetto che le utilizza come abitazione principale	4,60
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60
Altri immobili	10,60
Terreni Agricoli	6,00
Abitazioni tenute a disposizione	10,60
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2015, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2016 ammonta a €10.692.462,36, a cui si aggiunge:

- la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€2.073.233,15);
 - la trattenuta per incapienza del Fondo di solidarietà comunale (€315.683,96);
- per un gettito netto di €. 8.303.545,25;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 26/05/2011, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. di confermare, per l'anno 2016, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata sulle seguenti fattispecie imponibili abitazioni a disposizione e altri immobili;
2. approvare conseguentemente, per **l'anno di imposta 2016**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTE IMU ANNO 2016

Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,40
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, con contratto di comodato registrato	8,10
Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero a soggetto che le utilizza come abitazione principale	8,10
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato (accordo dell'8 novembre 2013) a soggetto che le utilizza come abitazione principale	4,60
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60
Altri immobili	10,60
Terreni Agricoli	6,00
Abitazioni tenute a disposizione	10,60
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- di stimare in € 8.303.545,25 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 2.388.917,11 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CERVETERI

Roma

Ripartizione Entrate

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Unica Comunale - IUC - Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall'attestazione resa in calce al presente, si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.: Favorevole

Cerveteri, lì 15 aprile 2016

IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE

F.TO GIUSEPPE PARISI

COMUNE DI CERVETERI

Roma

Area I - Tributi Locali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Unica Comunale - IUC - Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016

RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZE

Assunto prenotazione n. del di €

Assunto impegno n. Del di €

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cerveteri, lì 18 aprile 2016

IL RESPONSABILE

F.TO CARLO MECOZZI

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO della trattazione unificata della presente proposta di deliberazione con il precedente punto all'OdG avente ad oggetto: "**Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2016**;

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

Dato atto che gli interventi integrali sono contenuti su supporto informatico di registrazione e riportati in apposito resoconto dell'odierna seduta consiliare che si intende acquisito sin da ora al presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato da parte degli addetti presso l'Ufficio di presidenza.

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso in proposito parere favorevole come da verbale n. 100 del 21.04.2016;

PRESO ATTO che la II Commissione consiliare "Bilancio" ha esaminato il presente argomento nella seduta del 26.04.2016;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dal Responsabile della Ripartizione Entrate e dal Responsabile della Ripartizione Programmazione Bilancio e Finanze ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 – D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al presente atto allegati;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza nel merito;

Si procede su invito del Presidente alla votazione per alzata di mano della proposta di deliberazione, al termine della quale il Presidente ne accerta e ne proclama il risultato come segue:

- Consiglieri presenti e votanti n. 16 (assente il Cons. Luchetti);
- Voti favorevoli n. 9;
- Voti contrari n. 7 (Conss. De Angelis, Travaglia, Ramazzotti, Ferri, Galli, Ridolfi e Orsomando);
- Astenuti n. 0

Pertanto, il Consiglio comunale con l'esito della sopra riportata votazione riscontrata e proclamata dal Presidente

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: "**Imposta Unica Comunale - IUC - Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016**";
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000, come da proposta.

Il presente verbale di deliberazione in data 29/04/2016 n. 20 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Salvatore Orsomando

F.to Galioto Salvatore

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.

Dalla Residenza comunale, lì 23/05/2016

Il Responsabile della Pubblicazione

Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva il giorno 02/06/2016 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale, lì 23/05/2016

Il Responsabile del Servizio
Assistenza Organi Istituzionali

Dott.ssa Antonella Sigillo'

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE.

Dalla Residenza comunale, lì 23/05/2016

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Antonella Sigillo'